

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ



Newsletter

FEBBRAIO 2019

Eventuali osservazioni alla newsletter possono essere inviate all'indirizzo
staffoic@fondazioneoic.it

SOMMARIO

Premessa	1
IFRS Foundation	2
Riunione IASB	2
EFRAG	2
Riunione Board	2
Riunione TEG	2
Documenti pubblicati	3
Unione europea	3
OIC	3
Attività nazionale	3
Attività internazionale	4

Premessa

Attraverso la pubblicazione della Newsletter, l'OIC – Organismo Italiano di Contabilità - intende fornire mensilmente un'informativa sulle novità che attengono alla materia contabile.

Per agevolare la lettura, il documento si presenta articolato in diverse sezioni, identificate in rosso. All'interno di ciascuna sezione si distinguono paragrafi e sottoparagrafi. Al fine di consentire a chi fosse interessato un approfondimento, sono inseriti nel testo link ai documenti citati.

La newsletter è predisposta dallo staff dell'OIC e non è oggetto di formale approvazione da parte degli Organi tecnici dell'Organismo.

IFRS Foundation

Riunione IASB

- 1.1 Nella riunione del 7 e 8 febbraio 2019 lo IASB ([IASB Update](#)) ha trattato, tra l'altro, i seguenti temi:
- *IFRS for SMEs Standard—review and update*
 - *Management Commentary*
 - *Primary Financial Statements*
 - *Amendments to IFRS 17 Insurance Contracts*
 - *IBOR Reform and the Effects on Financial Reporting*

EFRAG

Riunione Board

- 1.2 Nella riunione del 27 febbraio 2019 ([EFRAG Update](#)) il Board dell'EFRAG ha discusso, tra l'altro, di:
- *IFRS 17 Insurance Contracts*
 - *EFRAG Research Project Equity Instruments: Research on Measurement*
 - *Update of work plan and any other matters*

Riunione TEG

- 1.3 Nella riunione del 13 e 14 febbraio 2019 ([EFRAG Update](#)) il TEG dell'EFRAG ha discusso, tra l'altro, di:
- *IFRS 17 Insurance Contracts (EIOPA presentation)*
 - *IFRS 17 Insurance Contracts (feedback from January EFRAG IAWG meeting)*
 - *IASB Publication Definition of Material (Amendments to IAS 1 and IAS 8)*
 - *IASB Project Updating a Reference to the Conceptual Framework (Amendments to IFRS 3)*
 - *IASB Discussion Paper DP/2018/1 Financial Instruments with Characteristics of Equity*
 - *EFRAG Research Project: Equity Instruments – Research on Measurement*
 - *EFRAG Research Project: Crypto Assets*

Documenti pubblicati

1.4 Nel corso del mese di febbraio, l'EFRAG ha pubblicato:

- *Final Endorsement Advice on the IASB's Publication Definition of Material (Amendments to IAS 1 and IAS 8)*
- *Comment letter in response to the IASB's Discussion Paper Financial Instruments with Characteristics of Equity*
- *Feedback Statement and a video summarising the input received in response to its consultation on the IASB's Discussion Paper Financial Instruments with Characteristics of Equity*
- *Working Paper providing an early-stage analysis of some possible effects of the IASB's Discussion Paper Financial Instruments with Characteristics of Equity*
- *EFRAG/ICAS Survey "How should discounting be applied to pension obligations?"*

Unione europea

1.5 Nel mese di febbraio è stato pubblicato:

- **Regolamento (UE) 2019/237 che adotta "Interessenze a lungo termine in società collegate e joint venture (Modifiche allo IAS 28)"**

Le modifiche mirano a chiarire che le disposizioni in materia di riduzione di valore dell'IFRS 9 *Strumenti finanziari* si applicano alle Interessenze a lungo termine in società collegate e joint venture.

Le società applicano le modifiche a partire dal 1° gennaio 2019.

OIC

Attività nazionale

1.6 Nel corso del mese di febbraio, l'OIC ha pubblicato:

- **[Pubblicato in consultazione il Discussion Paper Ricavi](#)**

L'OIC ha deciso di pubblicare in consultazione il Discussion Paper *Ricavi* con lo scopo di raccogliere contributi da parte degli stakeholder sulle questioni contabili di portata generale in tema di rilevazione dei ricavi.

I Discussion Paper hanno una finalità meramente consultiva e non contengono posizioni o orientamenti assunti dall'OIC. Conseguentemente, i Discussion Paper non possono essere utilizzati quale strumento per interpretare i principi contabili in vigore.

Alla luce degli esiti della consultazione, l'OIC valuterà eventuali futuri interventi sui principi contabili.

Si prega di inviare commenti entro il 30 giugno 2019 all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it oppure compilando il questionario cliccando [qui](#)

– ***Publicati in consultazione documenti interpretativi in tema di valutazione di titoli non immobilizzati e rivalutazione dei beni d'impresa***

L'OIC ha pubblicato in consultazione le bozze dei seguenti documenti:

- [Interpretativo n. 4: Decreto Legge 23 ottobre 2018, n.119 \(convertito con Legge 17 dicembre 2018, n. 136\). Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati](#)
- [Interpretativo n. 5: Legge 30 dicembre 2018, n. 145 \(legge di bilancio 2019\). Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa](#)

Si prega di inviare commenti entro il 6 marzo 2019 all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830

Attività internazionale

– [Commenti OIC su IFRS Interpretations Committee tentative agenda decisions novembre 2018](#)

L'OIC ha commentato le seguenti *tentative agenda decision*:

- a) *Physical settlement of contracts to buy or sell a non-financial item (IFRS 9 Financial Instruments);*
- b) *Customer's right to access the supplier's software hosted on the cloud (IAS 38 Intangible Assets);*
- c) *Curing of a credit-impaired financial asset (IFRS 9 Financial Instruments).*

– [Commenti OIC su EFRAG draft endorsement advice su IASB Definition of a Business \(Amendments to IFRS 3\)](#)

Lo IASB ha pubblicato nel mese di ottobre 2018 il documento "Definition of a business (Amendments to IFRS 3)" con l'obiettivo di agevolare le imprese nello stabilire se un'operazione è un'acquisizione di una *business combination* (con relativa rilevazione del *goodwill*) o un acquisto di un insieme di asset.

L'OIC, nella sua lettera di risposta alla DEA, si è espresso a favore dell'*endorsement*.

– **Durata dei contratti di affitto ex lege 392/1978 – profili giuridici**

Nell’ambito dell’attività istituzionale svolta in materia di principio contabili, l’OIC ha ricevuto un quesito di natura giuridica sulla durata dei contratti di affitto commerciale ex lege 392/1978.

In particolare, è stato chiesto se sia possibile considerare equivalenti sotto il profilo giuridico i due seguenti modelli contrattuali di locazione:

- Il contratto di affitto che prevede alla scadenza che (i) entrambe le parti possono liberamente uscire dal contratto (ii) se entrambe le parti decidono di non uscire dal contratto il contratto si rinnova tacitamente per un ulteriore periodo contrattualmente previsto (contratto a rinnovo tacito);
- Il contratto d’affitto che prevede alla scadenza che (i) il locatore ha il diritto di richiedere il rinnovo del contratto (ii) il locatario ha il diritto di accettare il rinnovo o di rifiutarlo (contratto a rinnovo esplicito).

Premesso che sull’argomento è stato chiesto anche il parere della Commissione Civile, l’OIC ritiene che per giungere ad una conclusione sulla questione sollevata occorra procedere a valutare l’equivalenza degli effetti giuridici per entrambe le parti contrattuali nelle diverse ipotesi di rinnovo o conclusione del periodo di locazione.

Nel caso del contratto a rinnovo tacito, la volontà del conduttore di rinnovare il contratto può realizzarsi solo se il locatore decida di non avvalersi dell’opzione di risoluzione del contratto. Il locatore dal canto suo, non può realizzare la sua volontà di rinnovare il contratto se il locatario manifesta espressamente la sua volontà di non rinnovare il contratto. Se la volontà del conduttore è quella di non rinnovare il contratto è sufficiente che ne dia formale comunicazione al locatore. Altrettanto deve fare il locatore quando non vuole rinnovare il contratto.

Nel caso del contratto a rinnovo esplicito la volontà del conduttore di rinnovare il contratto può realizzarsi solo se il locatore sia d’accordo e lo manifesti non esercitando la facoltà di diniego. Il locatore non può autonomamente imporre il rinnovo del contratto senza l’esercizio da parte del conduttore del suo diritto di richiedere il rinnovo stesso. Se la volontà del conduttore è quella di non rinnovare il contratto è sufficiente che non eserciti il suo diritto di richiedere il rinnovo. Se è il locatore che non vuole rinnovare il contratto è sufficiente che neghi il rinnovo richiesto dal conduttore.

Sulla base dell’analisi che precede è dunque possibile affermare che vi è una perfetta equivalenza dei diritti spettanti alle parti di entrambi i modelli contrattuali.

Infatti in entrambi i contratti né il locatore né il locatario hanno un diritto pienamente esercitabile al rinnovo senza il consenso della controparte.

Di quanto sopra si potrà pertanto tener conto ai fini della redazione del bilancio, nell'ambito della valutazione delle clausole contrattuali finalizzata alla determinazione del trattamento contabile.